



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 21/09/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto il giorno 12/01/12, il ricorrente, premesso di avere presentato allo sconto presso l'intermediario resistente, nell'agosto 2009, n. 5 effetti cambiari con scadenza 30/09/09, protestati perché insoluti, ne lamenta la mancata restituzione, inutilmente richiesta con sue del 6/08/10 e, tramite legale di fiducia, il 30/09/11 e chiede perciò la condanna dell'odierno resistente al risarcimento dei relativi danni, quantificati in € 60.500,00 in misura pari al valore facciale dei titoli stessi, assumendo che la banca li avrebbe erroneamente restituiti al debitore.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario ha ribadito, come già comunicato all'interessato con sua del 14/12/11, di non avere mai scontato i detti effetti cambiari non essendo risultata alcuna presentazione degli stessi presso gli sportelli della banca, cui risulta solo una distinta esibita dall'interessato, ma "senza data, nè firma, né timbro della banca".

Per completezza l'intermediario ha prodotto documentazione relativa ad altri cinque titoli cambiari, recanti il medesimo importo complessivo, presentati allo



sconto dal ricorrente, ma in epoca precedente (aprile 2009), il cui netto ricavo gli è stato a suo tempo regolarmente accreditato.

In ragione di quanto come sopra dedotto, l'odierno resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato, non essendo stato assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine all'avvenuta consegna all'intermediario dei titoli di cui si tratta.

E' infatti evidente che la prova dell'avvenuta consegna dei detti titoli all'odierno resistente costituisce il necessario presupposto della contestazione svolta nei suoi confronti dal ricorrente, ma è altrettanto evidente come nella specie tale onere non possa dirsi assolto, neppure in via indiziaria.

Come già rilevato nella narrativa del fatto, agli atti del procedimento risulta infatti esclusivamente una distinta di consegna dei titoli, priva di data, timbro della banca e firma di un suo dipendente, che non può perciò rivestire alcun valore probatorio.

In assenza di prova circa tale aspetto della controversia, non può che disporsi il rigetto del ricorso, restando in ciò assorbito ogni ulteriore profilo della stessa.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE